

STATUTO ASSOPOMPE

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, con atto notarile in data 19 maggio 1992, l'Associazione fra le Industrie Produttrici di Pompe, ASSOPOMPE.

Assopompe è federata ad ANIMA e ha la propria sede presso la Federazione stessa.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria.

In particolare l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di carattere tecnico e formativa di interesse per le aziende associate;
- rappresentare il settore nei confronti delle istituzioni nazionali, europee e internazionali;
- favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti e del mercato, agevolando la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni, facendosi eventualmente promotrice di tali manifestazioni;
- sviluppare rapporti con altre associazioni industriali, sia nazionali che estere.

1

Assopompe persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria e al proprio Codice Antitrust, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

ART. 3 SOCI

Possono aderire in qualità di soci effettivi all'Associazione tutte le aziende che esercitano in Italia l'attività industriale di cui all'Art. 1 e tutte le Aziende costituite in Italia che operano nel mercato nazionale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione all'estero nel settore di competenza dell'Associazione.

Inoltre possono aderire in qualità di "socio aggregato" le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari al settore pompe.

I Soci Aggregati hanno diritto di elettorato attivo nell'Associazione, ma non possono accedere a cariche sociali. I Soci Aggregati partecipano alle Assemblee della Federazione senza diritto di voto.

Ciascun socio aderisce alla Federazione ANIMA e ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e della Federazione; non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 **ISCRIZIONE**

La domanda di adesione del nuovo socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione ANIMA, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del rappresentante legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione.

La domanda di adesione è sottoposta all'esame del Consiglio Generale dell'Associazione e all'approvazione del Presidente che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 30 giorni. Tale decisione viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione ha validità biennale, con automatico tacito rinnovo di biennio in biennio qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

L'adesione dell'Impresa alla Federazione comporta l'obbligo di osservare lo statuto della Federazione e quello di Assopompe.

Il cambio di ragione sociale o di proprietà non estingue il rapporto associativo ed ha efficacia per la Federazione dal momento in cui viene comunicato in forma scritta.

ART. 5 **CONTRIBUTI**

La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.

La quota di adesione dovuta alla Federazione (di seguito denominata "quota di adesione") è costituita dalla somma dei seguenti contributi:

- a) quota annuale federativa deliberata dall'Assemblea per i soci effettivi e per i soci aggregati;
- b) quota per l'adesione a ciascuna delle Associazioni settoriali determinata annualmente dall'assemblea delle singole associazioni.

Ciascun Socio è obbligato a corrispondere la quota di adesione alla Federazione.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio d'iscrizione e non esonerano dai relativi obblighi sociali.

La quota di adesione non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile. È soggetta ad adeguamento annuale, deliberato dall'Assemblea ANIMA, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

All'ammontare della quota di adesione, qualora venga pagata senza il rispetto dei termini temporali previsti, saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dal Consiglio di Presidenza.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

Limitatamente all'importo delle quote di cui al primo capoverso il presente articolo avrà efficacia una volta scaduta la validità degli accordi stipulati tra ANIMA e Assopompe, relativi ad un regime di quote associative differenziate rispetto a quelle previste per i soci ordinari ANIMA.

ART. 6 **DIMISSIONI ED ESCLUSIONI**

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per espulsione, per violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Codice Etico confederale;
- e) per accertata adesione ad altre associazioni o organizzazioni concorrenti o conflittuali, a giudizio dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione;
- f) per mancato pagamento della quota associativa o altri debiti verso l'Associazione, entro sei (6) mesi dalla prima richiesta;
- g) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

3

È ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci (10) giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui alla precedente lettera d) ed e).

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Collegio dei Proviviri della Federazione costituirà il riferimento per tutte le sezioni e per tutti i Soci.

Le dimissioni comportano la immediata perdita dei diritti e degli obblighi di Socio ma non esonerano dagli obblighi di cui all'articolo 4.

Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b), d), e) e g) del presente articolo, la cessazione è immediata.

La sospensione o la cessazione comportano l'immediato divieto di utilizzo dei marchi e loghi, autorizzati con l'adesione all'Associazione.

Il Consiglio Generale delibera la sospensione per i punti c), d), e) e f).

L'espulsione dall'Associazione viene deliberata dall'Assemblea.

Eventuali sanzioni per il non rispetto dello Statuto della Federazione ANIMA e dell'Associazione verranno prese sulla base dello Statuto della Federazione ANIMA.

ART. 7 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente
- il Primo Vice Presidente
- il Secondo Vice Presidente
- il Consiglio Generale

Tutte le cariche non sono remunerate.

Possono essere designati a ricoprire le cariche elettive previste dal presente Statuto solo persone che assumono, nell'ambito dell'impresa associata una rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, quale: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del CdA o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

I nominati a cariche elettive devono rappresentare un'associata che sia iscritta a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata.

Le cariche decadono automaticamente se:

- l'azienda rappresentata non è più socia dell'Associazione;
- la persona eletta non fa più parte dell'organizzazione di un'azienda associata;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e rispetta i criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e delibera sulle modifiche al presente statuto, quando regolarmente costituita o per referendum epistolare.

L'Assemblea approva, inoltre, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Ogni socio effettivo e aggregato all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio con diritto di voto.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche del Vice Presidente, viene presieduta da un socio designato tra i presenti.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione avviene mediante avviso scritto diretto a ciascun socio al suo domicilio, almeno dieci giorni prima dalla data della riunione, per lettera semplice o fax o posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di cinque giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e deve essere indicato se si procederà con una votazione tramite referendum epistolare.

È possibile partecipare all'assemblea in videoconferenza, qualora questo servizio sia stato previsto nella convocazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su proposta del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Generale o su richiesta motivata del venti (20) per cento dei soci.

La richiesta da parte dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti che si desidera siano posti all'Ordine del Giorno.

La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 10 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente o sono rappresentati tanti soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea, che dispongano di almeno il venti (20) per cento del complesso dei voti esercitabili.

Tuttavia, trascorsa un'ora, dall'ora indicata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti; salvo che all'ordine del giorno siano previste elezioni, modifiche statutarie e scioglimento. In queste ultime ipotesi deve comunque essere garantito il quorum costitutivo del venti (20) per cento.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione per le delibere per le quali è richiesta una maggioranza diversa.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al cinquantacinque (55) per cento dei voti presenti anche per delega, purché, in tal caso, sia specificata la validità della stessa anche per le modifiche statutarie, purché rappresentino almeno il quindici (15) per cento degli aventi diritto.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole sessantacinque (65) per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il trenta (30) per cento dei voti spettanti a tutti i soci

Le nomine non possono avvenire con votazione attraverso referendum epistolare.

Le votazioni avvenute per referendum epistolare possono essere comunicate tramite raccomandata o posta certificata alla Segreteria dell'Associazione e richiedono la medesima maggioranza delle votazioni avvenute con regolare convocazione assembleare.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

ART. 11 **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- b) l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi di spesa;
- c) le modifiche dello Statuto;
- d) la definizione delle modalità di calcolo e dell'entità dei contributi associativi;
- e) nominare i Consiglieri;
- f) le deliberazioni concernenti l'adesione dell'Associazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia e all'estero;
- g) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 12 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e deve rispettare i requisiti dello statuto della Federazione per quanto concerne la nomina all'interno del Consiglio Generale della Federazione ANIMA.

Il Presidente:

- a) ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e conformemente ai rendiconti preventivi approvati dall'Assemblea;
- b) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
- c) può delegare ai Vice Presidenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Primo Vice Presidente o dal Secondo Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento;
- d) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- e) è di diritto Consigliere del Consiglio Generale della Federazione ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo trascorso un quadriennio dall'ultima nomina.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 13 **I VICE PRESIDENTI**

L'Assemblea nomina un primo e un secondo Vice Presidente. Il Vice Presidente dura in carica per quattro anni e può essere rieletto per un ulteriore quadriennio.

ART. 14 **IL CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, i Vice Presidenti, il Past President e da un minimo di 4 a un massimo di 15 membri votanti eletti dall'Assemblea. Il Presidente, il primo e il secondo Vice Presidente dell'Associazione assumono di diritto la carica di Presidente e di primo e secondo Vice Presidente del Consiglio Generale.

L'ultimo dei Presidenti dell'Associazione che ha concluso il proprio mandato è nominato come Presidente Uscente (Past President) ed è membro del Consiglio Generale come componente con diritto di voto. La carica è acquisita per la durata del mandato del Presidente. Per mantenere il diritto di voto il Past President deve

continuare ad essere espressione di impresa regolarmente associata e non deve ricoprire incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Al Consiglio Generale compete in particolare la formazione di commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati con la definizione dei relativi compiti, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni.

Il Consiglio Generale predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti, ma il loro mandato non può avere durata superiore a dodici anni.

La carica di Consigliere decade automaticamente se il Consigliere risulta assente in maniera ingiustificata a tre incontri consecutivi del Consiglio Generale.

I Consiglieri sono ammissibili al Consiglio Generale in rappresentanza dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Presidente può indicare, in un numero non superiore ad 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio Generale, degli invitati permanenti al Consiglio Generale, definiti Membri Onorari, individuati tra gli associati che nella loro carriera professionale si sono distinti per particolare dedizione alla causa Associativa e/o Federativa, a livello italiano e/o internazionale. I Membri Onorari del Consiglio Generale hanno il diritto di partecipare, come componenti non votanti alle riunioni del Consiglio Generale e alle Assemblee.

La carica di membro Onorario del Consiglio Generale dura due anni e può essere rinnovata dal Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale almeno una volta all'anno, per lettera raccomandata o per posta elettronica o fax da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche con diversa comunicazione scritta, da inviarsi tre giorni prima della data di convocazione.

È possibile partecipare all'adunanza del Consiglio Generale in videoconferenza, qualora questo servizio sia stato previsto nella convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente almeno un quarto dei suoi Componenti.

Ciascun membro del Consiglio Generale ha diritto ad un voto, ad esclusione dei Membri Onorari e del Past President nell'ipotesi di cui al secondo capoverso del presente articolo. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

ART. 15 **II RESPONSABILE ASSOCIATIVO**

Il Responsabile Associativo è un dipendente della Federazione ANIMA e assiste il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti. Il Responsabile Associativo provvede, sotto la vigilanza del Presidente, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

ART. 16 **ESERCIZIO SOCIALE E AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo.

I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

9

ART. 17 **SCIoglIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata appositamente, sentito il parere della Federazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole sessantacinque (65) per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il trenta (30) per cento dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea darà indicazione dei contributi ancora accreditati all'Associazione che non possono in alcun modo essere ridistribuiti tra gli associati.

18. **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente Statuto o in caso di controversie verrà applicato lo Statuto ANIMA.

Rev. 09 maggio 2024 - Approvato dall'Assemblea Ordinaria

Rev. 22 giugno 2017 - Approvato dall'Assemblea Ordinaria

Rev. 22 maggio 2013 - Approvato dall'Assemblea Ordinaria
Rev. 07 settembre 2010 - Approvato dall'Assemblea Ordinaria
Rev. 26 febbraio 2008 - Approvato dall'Assemblea Ordinaria